

COMUNE DI PESCARA

Convenzione accessiva per l'affidamento "in house providing" del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi della Città di Pescara

L'anno duemilaventi (2020), addì trentuno (31) del mese di dicembre in Pescara.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

Il Comune di Pescara —(in breve Concedente) c.f. 00124600685- con sede in Pescara, Piazza Italia, legalmente rappresentato ai sensi dello Statuto Comunale dall'Ing. Giuliano Rossi - Dirigente del Settore Energia, Sostenibilità e Mobilità ivi domiciliato per la carica;

La Pescara Multiservice S.r.l. - (in breve PM Srl) -c.f. 01927750685- con sede in Pescara, Piazza Italia, 1 iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Vincenzo Di Tella

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Comune di Pescara, come sopra rappresentato, affida in concessione alla PM Srl, che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio per la gestione dei parcheggi pubblici attivi e da attivare in varie zone della città di Pescara, ed inoltre, senza che l'elenco denominato "posti auto a pagamento gestiti in convenzione" (per le vie e le piazze cittadine ivi indicate) che si allega sotto la lettera "A" sia da considerarsi tassativo, esaustivo, né definitivo, ma solo indicativo della situazione attuale, affida alla PM Srl anche i servizi accessori al servizio principale (car sharing, bike sharing, controllo degli accessi alle ZTL, alle zone pedonali e semi-pedonali, rilascio dei permessi, ecc.).

ARTICOLO 2

Per l'attività di gestione dei parcheggi suddetti svolta su suolo comunale e per la concessione del servizio ottenuto, la PP Srl corrisponderà alla Concedente il canone annuo di € 1.800.000,00 (Euro unmilioneottocentomila/00), che sarà versato da PP Srl nella Tesoreria Comunale in quattro rate trimestrali posticipate uguali nelle modalità espresse dall'art. 16 della presente convenzione.

ARTICOLO 3

Per l'esercizio del parcheggio nelle aree cittadine a ciò destinate, se ancora non lo fossero, le stesse saranno suddivise in posti di parcheggio auto tracciati definitivamente, al momento della consegna dell'area a cura e spese del Concessionario in accordo con l'ufficio Mobilità, e di ciò sarà redatto apposito verbale.

Nell'area parcheggio dovranno essere riservati obbligatoriamente posti gratuiti per auto di portatori di handicap in ragione di un posto ogni 50 posti o frazione di 50 (DPR 27.4.1978 n. 384 e successive modifiche in materia di barriere architettoniche).

Anche i cassonetti per la raccolta di rifiuti s.u. potranno trovare spazio all'interno delle aree di parcheggio secondo le indicazioni fornite dalla Società di igiene urbana.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di limitare parzialmente o totalmente le aree affidate in concessione quando lo impongono ragioni di superiore interesse pubblico o per la esecuzione di opere e lavori da parte di terzi che abbiano legittimamente richiesto l'autorizzazione al Comune di Pescara.

In tal caso non saranno comunque da prevedersi riduzione del canone di Concessione in virtù dei posti soppressi, essendo stato quantificato "a corpo" l'ammontare del canone di concessione per la gestione unitaria di tutti i parcheggi pubblici a pagamento cittadini su area di proprietà comunale.

ARTICOLO 4

La concessione per la gestione dei parcheggi è affidata, a decorrere dal 01.01.2021, fino a non oltre il 31.12.2035, a meno che nelle more non intervengano modificazioni riguardanti l'assetto societario.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare totalmente o parzialmente la concessione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno un mese per ragioni di interesse pubblico. In tal caso il concessionario non avrà titolo per pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di alcun genere, salvo il rimborso quote di investimento come al successivo art. 17.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di proporre, in qualsiasi momento, aree alternative a quelle messe a disposizione con il presente atto di concessione e di assegnarne in gestione di nuove, previa intesa tra le parti, nelle quali il concessionario trasferirà o installerà le attrezzature necessarie per svolgere il servizio affidato, alle stesse condizioni. In tal caso il concessionario dovrà attrezzare l'area, nei termini che saranno assegnati dal Comune, senza aver titolo a compensi, rimborsi o risarcimenti di sorta.

Quando si tratti di smantellamento totale e/o istituzione ex novo di parcheggi nella prima rata trimestrale sarà operata una riduzione, fino ad un massimo del 2,5% quale ristoro per i disagi conseguenti il trasferimento della attività. L'operazione sarà comunque valutata e misurata di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 5

Sono a carico del concessionario :

PER PARCHEGGI APERTI

- la collocazione ed il mantenimento in perfetta efficienza di macchinette di emissione automatica di biglietti denominate " PARCOMETRI" con pagamento a moneta corrente (EURO da 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00 e carte prepagate a deconto attivabili dalla messa in funzione dei parcometri) e con scheda a microchip. I parcometri dovranno essere collocati a non più di 40 metri dallo stallo più lontano.

PER PARCHEGGI CHIUSI

- la collocazione ed il mantenimento in perfetta efficienza di dispositivi a sbarra con prelevamento automatico dei biglietti d'ingresso e sbarra d'uscita con adiacente cabina per il pagamento o dispositivo automatico di pagamento. Il dispositivo automatico dovrà essere munito di blocco apertura a parcheggio completo. Il concessionario potrà proporre sistemi e soluzioni di controllo alternative, più evolute tecnologicamente, all'approvazione dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale.

Sono comunque a carico del concessionario:

- la fornitura e la collocazione in opera della relativa segnaletica orizzontale e verticale prevista dal D.L. 30.4.1992 n.285 e dal DPR 16.12.1992 n.495 e quella che indicherà la collocazione delle macchinette parcometri, che dovrà essere concordata ed approvata preventivamente dall'Ufficio Mobilità.
- La realizzazione di dispositivi a messaggio variabile ed altre infrastrutture atte a segnalare il numero di identificazione del parcheggio, la quantità di posti liberi o la non disponibilità di posti.

Detta trasmissione di dati dovrà avvenire sino ad un raggio di 2 km. dalla sede del parcheggio attraverso cavi telefonici o altri dispositivi. La quantità dei dispositivi sarà concordata tra l'Ufficio Mobilità ed il concessionario.

Il progetto dei dispositivi di cui trattasi dovrà essere presentato preventivamente all'Ufficio Mobilità per la relativa approvazione.

- La cura delle aree di parcheggio, che non dovranno essere occupate in alcun modo con materiali di risulta, che dovranno essere tenute pulite, in proprio o mediante altro soggetto incaricato dal concessionario o tramite convenzione con Attiva S.p.A.
- La manutenzione delle aree a verde, se esistenti all'interno del parcheggio.

ARTICOLO 6

Il Concessionario gestirà il servizio osservando l'orario, le tariffe e le norme di ammissione deliberate dall'Amministrazione Comunale impiegando personale dipendente con il quale assicurerà il controllo ed il buon andamento del parcheggio.

Il personale dovrà essere a perfetta conoscenza del funzionamento dei dispositivi di controllo per dare esaurienti informazioni all'utenza.

Il concessionario è tenuto a garantire il funzionamento dei parcheggi per tutta la durata della concessione anche in caso di guasti alle apparecchiature automatiche, avvalendosi di personale qualificato ed in numero idoneo a far fronte a tutte le esigenze.

E' posto in capo al concessionario il divieto di utilizzare le aree per usi e finalità diverse da quelli di cui al contratto di servizio, salvo assenso da parte del Comune.

I servizi di gestione parcheggi non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste.

SICUREZZA SUL LAVORO

La PM Srl ha l'obbligo di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la prevenzione e la protezione dai rischi, come previsto dalla vigente

normativa in materia, nonché di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro degli addetti.

La PP sarà pertanto ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE E TENUTA REGISTRI

Entro il mese di gennaio di ciascun anno il Concessionario dovrà trasmettere al Comune i dati consuntivi dettagliati della gestione dell'anno precedente.

Il concessionario avrà anche il compito di tenere ed aggiornare i registri IVA ed effettuare i relativi versamenti trimestrali o mensili dovuti.

I registri dovranno essere tenuti presso la sede sociale.

La mancata tenuta dei registri nei tempi e modi stabiliti dei mancati versamenti trimestrali o mensili dovuti per legge saranno considerati gravi inadempienze contrattuali e saranno sanzionate come disposto nel presente contratto.

Il Comune potrà in ogni momento chiedere il rendiconto dettagliato della gestione del servizio e la PM srl sarà tenuta a fornire tutte le informazioni richieste entro 20 giorni.

ARTICOLO 7

Il parcheggio non è custodito ed è riservato alle sole autovetture, privi di rimorchi di qualsiasi genere. Con l'introduzione dell'autovettura nel parcheggio ed il ritiro del ticket d'ingresso, che reca il giorno e l'ora di entrata, si conclude un contratto di locazione di area, senza obbligo da parte di Pescara Multiservice Srl di vigilanza e custodia, che comporta per l'utente l'accettazione integrale, ai sensi dell'art. 1341 c.c., del presente regolamento. Il ticket deve essere conservato fino al momento del ritiro del mezzo.

ARTICOLO 8

Il Servizio sarà svolto ogni giorno feriali secondo orari da definirsi dall'Amministrazione Comunale. Nei giorni festivi il parcheggio sarà libero (compreso le festività locali), salvo altra determinazione dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva, anche in corso di validità della Convenzione, di apportare variazioni all'orario che saranno applicate dal Concessionario non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica dei provvedimenti.

Il concessionario deve curare l'affissione di una tabella degli orari e delle tariffe in vigore, e del regolamento di utilizzo del parcheggio, di cui all'art. 15, all'ingresso del parcheggio ed in prossimità dei parcometri e comunque in modo da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti.

Il Concessionario installerà ad ogni ingresso del parcheggio della C.d. Area di Risulta ed in almeno tre punti ulteriori della città dei pannelli elettronici indicanti in tempo reale il numero dei posti liberi, nonché idonea cartellonistica indicante le modalità per raggiungere il parcheggio centrale.

ARTICOLO 9

L'Amministrazione Comunale per ragioni di Sicurezza Pubblica, di lavori, di manifestazioni, ecc., potrà ordinare la sospensione di tutto o di parte del parcheggio per i periodi che verranno determinati con Ordinanza del Dirigente competente ai sensi dell'art. 7 del codice della Strada. Nel caso che la sospensione avvenga per lavori inerenti canalizzazione

di gas o acquedotto, cavi elettrici (ENEL), cavi telefonici o altri lavori autorizzati a altre ditte o privati dall'Amministrazione Comunale, spetterà a PM Srl un rimborso, da parte delle società, delle ditte o dei privati che realizzano i lavori, pari al mancato introito derivato dal non utilizzo dei parcheggi durante tutto il corso dei lavori.

L'ammontare del rimborso andrà concordato tra PP Srl e Società realizzatrice dei lavori.

Nel caso che durante i lavori si riscontrassero danni al parcheggio, il Concessionario del servizio di pubblico parcheggio dovrà richiedere il risarcimento secondo le modalità ed i termini di legge, alla ditta esecutrice dell'intervento e per conoscenza dovrà informare la Concedente.

ARTICOLO 10

Il Concessionario risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con la concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune o a terzi nell'esercizio della medesima.

Il Comune non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione dei parcheggi, sia essa di natura contrattuale (rapporti con i fornitori, prestatori d'opera, istituti di credito o assicurativi, utenti del servizio, etc) che extracontrattuale (danni a terzi etc.).

Il concessionario dovrà accendere polizze assicurative presso primaria compagnia di assicurazione, d'importo non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquacentomila/00) di massimale, a copertura:

- a) dei danni alle aree, alle attrezzature ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione;
- b) della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in rapporto al servizio in concessione.

I capitali assicurati devono essere congrui rispetto al valore dei beni da assicurare ed alta misura del rischio. Le polizze assicurative devono necessariamente comprendere:

- a) la copertura di danni e pregiudizi causati al Comune concedente o ai suoi dipendenti o consulenti, imputabili al concessionario;
- b) la copertura di tutti gli altri danni e rischi di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati ai punti precedenti, che possano occorrere al Comune concedente ed a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal concessionario;
- c) garanzie operanti anche per i casi di colpa grave del concessionario e per i casi di dolo e colpa grave delle persone delle quali il concessionario è responsabile;
- d) la rinuncia di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del Comune concedente e dei suoi dipendenti.

ARTICOLO 11

I lavori di delimitazione delle aree, le chiusure che si renderanno necessarie per il funzionamento del parcheggio medesimo, saranno a totale carico del concessionario. Esse potranno essere effettuate con paletti e catene il cui tipo dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale.

Qualunque altro tipo di arredo dovrà essere preventivamente progettato e concordato con l'Ufficio Mobilità.

Le manomissioni e cancellazioni della segnaletica orizzontale dovute ai lavori di ripristino o per vetustà, dovranno essere prontamente riparate con ritracciatura della segnaletica orizzontale e l'immediato ripristino della segnaletica verticale.

Nel caso che le riprese della segnaletica come sopra indicato dovessero essere a carico delle Ditte che effettuano i lavori e che le Ditte stesse non provvedano nel termine di 15 giorni, il concessionario dovrà farsi carico della rimessa in ripristino della segnaletica e delle recinzioni entro e non oltre 30 giorni dalle manomissioni.

Alla consegna delle aree saranno rilevate le condizioni e lo stato di fatto degli spazi di parcheggio, avendo il Comune di Pescara l'impegno di consegnarle in normale stato di manutenzione.

Per i parcheggi affidati il Concessionario assume l'obbligo e l'impegno di segnalare al competente Ufficio Tecnico Comunale le sconessioni ed i deterioramenti del manto stradale, dei marciapiedi, dei chiusini che rappresentino pericolo o possibile danno per cose o persone, così da provocare l'intervento di necessaria riparazione.

ARTICOLO 12

A i parcheggi oggetto della presente convenzione, salvo eccezioni comunicate a mezzo specifica nota da parte dell'Ufficio Mobilità del Comune, non saranno ammessi autobus, rimorchi, roulotte e veicoli addetti al trasporto merci ed in genere quei veicoli che possono creare difficoltà alla sosta ed allo scorrimento nelle aree del parcheggio a causa delle dimensioni o della natura delle merci trasportate.

Il Comune di Pescara potrà riservare agli autisti delle aziende trasportistiche che operano presso il Terminal Bus ed agli agenti della Polizia Ferroviaria un numero di stalli per la sosta adeguato alle esigenze manifestate dagli stessi, previa accensione di abbonamenti non nominativi.

ARTICOLO 13

Le tariffe da applicare vengono fissate sulla base di apposita delibera della Giunta Comunale.

ARTICOLO 14

In attuazione dell'art. 7 comma 1 lettera f) C.d.S I parcheggi saranno del tipo chiuso e non chiusi

Si definiranno di tipo chiuso quelli il cui accesso sarà controllato da una sbarra.

ARTICOLO 15

Per i parcheggi controllati da parcometri, la sorveglianza da parte del Concessionario sarà di tipo itinerante al fine di controllare il corretto pagamento delle prescritte tariffe da parte degli utenti.

La sosta del parcheggio dovrà rispettare i tempi e le modalità previste dalle apposite Ordinanze Sindacali.

L'utente dovrà collocare il biglietto all'interno nella parte visibile anteriore del veicolo.

AUSILIARI DEL TRAFFICO

Il concessionario provvede, a propria cura e spese, a dotarsi di personale idoneo a svolgere le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, nei termini di cui all'art. 17, comma 132 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 denominato "ausiliario della sosta", munito di specifico provvedimento autorizzativo sindacale. Gli addetti devono essere persone idonee per requisiti morali e comportamentali a svolgere la specifica funzione, identificandosi mediante apposita divisa e tesserino di riconoscimento. Detto personale dipendente dal concessionario, svolge le proprie attività coordinandosi e confrontandosi con il comando di Polizia Municipale. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere dalle proprie funzioni nell'ambito comunale l'ausiliario ritenuto dal Comune motivatamente inidoneo.

Il Concessionario si obbliga a formare tutto il personale addetto alla sosta nelle figure di Ausiliari del traffico entro i primi sei mesi decorrenti dalla data della loro assunzione.

Il concessionario si deve avvalere di ausiliari in numero adeguato allo sviluppo dei parcheggi ed alle esigenze di controllo e verifica, per un numero comunque mai inferiore a n.3 unità, che presteranno un'attività costante per l'intera durata del periodo concessorio.

Chi usufruirà arbitrariamente del parcheggio, sarà assoggettato alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ivi compresa la rimozione forzata. (art. 159 comma 1 lettera B del Codice della strada).

Il Comune è l'unico percettore dei proventi delle sanzioni contestate dagli ausiliari e riconosce un indennizzo o interessenza al concessionario da quantificare con apposita delibera.

Le clausole, le condizioni, le prescrizioni e le sanzioni esposte dal presente articolo dovranno formare oggetto ed essere contenute nel regolamento di utilizzo del parcheggio, che, previa autorizzazione del Concedente, dovrà essere esposto e ben visibile agli utenti.

ARTICOLO 16

Il Concessionario verserà all'Amministrazione Comunale il canone pattuito in quattro rate trimestrali a scadenza del 30 marzo, 30 Giugno, 30 settembre e del 30 Dicembre di ogni anno, oltre una rata di eventuale conguaglio.

Trascorsi 15 giorni senza che il pagamento sia stato effettuato, verranno applicati gli interessi moratori al tasso legale una tantum su importo dovuto e quelli legali in proporzione al tempo di ritardo.

Il Concessionario deve fornire trimestralmente al Comune i dati inerenti l'attività esercitata in concessione e le informazioni di volta in volta necessarie per l'attività di controllo, con modalità tecnico-informatiche da concordare col Comune.

E' facoltà del Concedente provvedere in qualunque momento a mezzo di proprio personale a verifiche, ispezioni e sopralluoghi ed è obbligo del Concessionario fornire la più ampia collaborazione.

ARTICOLO 17

Al termine della concessione, o in caso di revoca della stessa anche per la mancata ripetuta osservanza dei patti convenzionali, tutte le attrezzature di controllo, parcometri, tutte le attrezzature di arredo, resteranno di proprietà comunale senza che il concessionario abbia titolo a pretendere compensi, risarcimenti o rimborsi: in caso di risoluzione anticipata o di revoca della concessione, tali attrezzature resteranno di

proprietà comunale ed al concessionario sarà riconosciuto un rimborso pari al residuo delle quote di ammortamento calcolate al quinto anno.

ARTICOLO 18

E' fatto divieto sub concedere, anche parzialmente, aree affidate.

ARTICOLO 19

Sono a carico del concessionario, che accetta di sostenerle, tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa, tutti i canoni, imposte e tariffe per fornitura di acqua, energia elettrica, spese generali, contrattuali ed altri servizi, nonché quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio.

ARTICOLO 20

Ai fini del presente atto, il concessionario elegge speciale domicilio in Pescara presso la Casa Comunale.

ARTICOLO 21

Per ogni controversia da attribuire al giudice ordinario tra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale sarà competente il Foro di Pescara; per gli aspetti pubblicitici sarà competente il TAR Abruzzo — sezione distaccata di Pescara.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Società Pescara Multisevice s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Vincenzo Di Tella

Comune Di Pescara
Il Dirigente
Ing. Giuliano Rossi